



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà,1 – Tel: 0863908300 Fax: 0863995412



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri della Giunta Comunale)

N. 23 Del 27-03-2025	Oggetto: REVISIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL COMUNE IN SEZIONI ELETTORALI
-----------------------------	--

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di marzo alle ore 13:00, nella Casa Comunale, la Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, Commissario Straordinario in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 2024, con i poteri della **Giunta Comunale** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 T.U. 267/2000, procede alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Comunale **Francesco Cerasoli**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri della Giunta Comunale)

VISTI:

--l'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che dispone che ogni comune è diviso in sezioni elettorali e che la divisione in sezioni è fatta in modo che in ogni sezione il numero degli iscritti non sia superiore di regola a **1.200 né inferiore a 500**;

- l'art. 35 del medesimo testo unico che dispone che la Commissione Elettorale comunale (il riferimento alla commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244) entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali,

della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione;

VISTA:

la Circolare Ministero dell'Interno 1° febbraio 1986, n. 2600/L, che:

- al paragrafo 105 dispone che la commissione elettorale comunale (il riferimento si intende effettuato all'Ufficiale elettorale), entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, dopo aver compiuto la revisione semestrale delle liste elettorali generali, provvede alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, con deliberazione redatta attenendosi allo schema di cui al modello 14 allegato alla circolare stessa;
- al paragrafo 106 dispone che la revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali va attuata soltanto se siano intervenute nuove obiettive ragioni che rendano necessario, o quanto meno opportuno, addivenire alla istituzione di nuove sezioni elettorali ovvero alla riduzione del numero di quelle esistenti, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali delle sezioni stesse o di alcune di esse e all'eventuale spostamento del luogo di riunione, evitando la revisione durante il semestre in cui cade la data delle elezioni;
- al medesimo paragrafo 106 dispone che la commissione comunale procede di conseguenza anche ad una nuova ripartizione del corpo elettorale (il riferimento si intende effettuato all'Ufficiale elettorale) e cioè alla revisione dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni tenendo presente che gli stessi, a norma dell'art. 36 dpr 223/67, vanno assegnati alla sezione nella cui circoscrizione, secondo l'indicazione della lista generale, hanno la propria abitazione;

VISTI:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 2 aprile 1998, n. 117 "Regolamento che contiene i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni", che, oltre a dettare i criteri per l'adeguamento del numero degli iscritti in ciascuna sezione elettorale ai nuovi limiti introdotti con l'art. 55 c. 6 l. 449/1997 (minimo 500 e massimo 1200 elettori per sezioni), dettava le disposizioni per addivenire alla riduzione del 30% delle sezioni elettorali;
- la circolare 9 aprile 1998, n. 20, prot. 09802078, fascicolo 15600/4174 del Ministero dell'Interno Direzione generale dell'amministrazione civile Direzione centrale per i servizi elettorali, esplicativa del regolamento ministeriale;

RILEVATO CHE:

• ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 55, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ogni comune è diviso in sezioni elettorali aventi, di regola, un numero di iscritti non superiore a 1.200, né inferiore a 500:

• attualmente la suddivisione del corpo elettorale è la seguente:

Seggio n.	Ubicazione	n. elettori
1 Carsoli	Edificio Scuola Primaria "Carlo Scarcella" – Via Roma	975
2 Carsoli	Edificio Scuola Primaria "Carlo Scarcella" – Via Roma	961

3	Colli di Montebove	Edificio ex Scuola Elementare Via Capo Croce	135
4	Poggio Cinolfo	Centro "Don Cesare Rossi" – Via San Rocco	353
5	Pietrasecca	Edificio ex Scuola Elementare (sede C.E.A.) - Via Palazzo	172
6	Tufo	Edificio ex Scuola Elementare Via Della Vittoria	256
7	Villa Romana	Edificio ex Scuola Elementare Via Romana	106
8	Carsoli	Edificio Scuola Primaria "Carlo Scarcella" – Via Roma	1295
Totale Elettori			4253

PREMESSO CHE:

- Alcune sezioni elettorali risultano ubicate in fabbricati ormai dismessi, carenti dal punto di vista igienico-sanitario (trattandosi di locali gestiti dalle pro loco e/o associazioni varie) e della manutenzione ordinaria e straordinaria, risultando gravemente scadente lo stato di conservazione degli stessi, in alcuni casi privi di riscaldamento, con presenza di barriere architettoniche che rendono pericoloso l'accesso agli stessi, il che comporta notevoli spese di manutenzione e di allestimento in occasione di ogni consultazione elettorale;
- Allo scopo di verificare lo stato dei fatti, è stato incaricato l'Ufficio Tecnico Comunale di effettuare dei sopralluoghi e delle verifiche nei locali delle ex scuole elementari, ormai dismesse, destinate a sede di seggio elettorale;

PRESO ATTO:

- Dalla relazione di sopralluogo presso l'edificio ex Scuola Elementare sede della **Sezione n. 3 "Colli di Monte Bove"** acquisita al prot. n. 2140 in data 27.02.2025 a firma del Responsabile del S. Tecnico Comunale congiuntamente al Tecnico istruttore, della **NON IDONEITA'** dello stabile a causa dello stato di conservazione "scadente" dello stesso, della via di accesso rappresentata da una ripida scalinata con pavimentazione sconnessa, della presenza di un impianto di riscaldamento con caldaia a gas datata, priva di allaccio al gasdotto, dell'impianto elettrico anch'esso datato che presenta molti cavi scoperti e dell'assenza di acqua calda sanitaria;
- Dalla relazione di sopralluogo presso l'edificio ex Scuola Elementare sede della **Sezione n. 7 "Villaromana"** acquisita al prot. n. 2141 in data 27.02.2025 a firma del Responsabile del S. Tecnico Comunale congiuntamente al Tecnico Istruttore, della **NON IDONEITA'** dello stabile derivante, oltre che dalla vetustà dei locali e degli impianti, soprattutto dalla scalinata di accesso che presenta una forte pendenza e pavimentazione sconnessa;

RILEVATO CHE:

- La Sezione n. 6, relativa alla Frazione di Tufo di Carsoli, ubicata all'interno dell'edificio ex Scuola Elementare utilizzato in maniera promiscua da varie associazioni, presenta problemi di umidità che richiedono continui interventi di pulizia e tinteggiatura delle pareti in occasione di ogni consultazione elettorale, oltre a interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti (es. nelle ultime elezioni riparazione dei sanitari del bagno) che il Comune è puntualmente chiamato ad effettuare ogni qualvolta debba utilizzarli per allestire i seggi;

CONSIDERATO:

- Che il seggio n. 5, relativo alla Frazione di Pietrasecca, risulta ubicato all'interno dell'ex edificio scuola elementare oggi riconvertito, a seguito di lavori di ristrutturazione, in C.E.A. (Centro Educativo Ambientale) gestito interamente dal Comune e che lo stesso risulta idoneo all'uso elettorale in quanto, come detto, recentemente ristrutturato e, comunque, continuamente mantenuto dall'Ente;

RILEVATO, ALTRESI'

Che il numero di elettori delle Sezioni nn. 3, 5, 6 e 7 risulta sensibilmente inferiore ai 500 previsti dal citato art. 34 del T.U. 223/1967, ritenendo necessario un loro accorpamento al fine di rispettare i limiti previsti;

CONSIDERATO, di contro, CHE:

la **Sezione n. 8**, ubicata nei locali della Scuola Primaria "Carlo Scarcella", risulta essere la più numerosa del Comune, con un numero di elettori pari a 1295, superiore al limite massimo di 1200 fissato dal citato art. 34;

RITENUTO OPPORTUNO

al fine di equilibrare il numero degli elettori della sezione n. 8 a quello delle restanti sezioni del Capoluogo e di garantire maggiore speditezza alle operazioni di voto e di scrutinio, redistribuire gli elettori alla stessa assegnati tra le altre sezioni del Capoluogo, nel rispetto del numero massimo di elettori previsto dal citato art.34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, pari a 1200;

SOTTOLINEATA

L'importanza di garantire l'esercizio di voto e lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali in locali idonei, sicuri e confortevoli, soprattutto a tutela dell'elettorato più anziano nonché degli elettori non deambulanti, prediligendo l'utilizzo di sedi prive di barriere architettoniche;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi

trasferire nei locali della Scuola Primaria "Carlo Scarcella" la Sezione n. 3 di Colli di Monte Bove e la Sezione n. 7 di Villaromana, in quanto ubicate, come detto, in stabili ormai non più idonei e con presenza di barriere architettoniche, facendo confluire nelle stesse, in maniera equilibrata, parte degli elettori della Sezione n. 8 che andrà soppressa;

RITENUTO OPPORTUNO, ALTRESI'

Sopprimere la Sezione n. 6 della Frazione di Tufo accorpandola alla vicina Sezione n. 5 di Pietrasecca, ubicata, come detto, in locali comunali idonei all'uso e che non richiedono continui e onerosi interventi di manutenzione in occasione delle varie consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che il trasferimento delle Sezioni n. 3 e n. 7 nei locali della Scuola Primaria “Carlo Scarcella” di Carsoli, con conseguente soppressione della Sezione n. 8 risulta essere in linea con l’art. 38 del DPR n. 223/1967 che prescrive, in via generale, che nello stesso fabbricato non possano avere sede più di quattro sezioni elettorali;

CONSIDERATO, ALTRESI’ che il predetto trasferimento delle Sezioni n. 3 e n. 7 nei locali della Scuola Primaria “Carlo Scarcella” con conseguente soppressione della Sezione n. 8 nonché l’accorpamento della sezione n. 6 (Tufo) alla Sezione n. 5 (Pietrasecca) determineranno una forte riduzione delle spese in relazione agli onorari dei componenti dei seggi, agli addetti alla vigilanza, all’allestimento delle stanze dei militari, alle utenze (riscaldamento, energia elettrica) e, più in generale, una riduzione di tutte le spese destinate all’allestimento e alla conduzione dei seggi, che passeranno da 8 a 6, in un’ottica di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica più volte sollecitata dal legislatore;

RITENUTO, infine, di non dover apportare alcuna variazione alla restante sezione elettorale della Frazione di Poggio Cinolfo, ubicata nei locali del Centro “Don Cesare Rossi” gestito e mantenuto dall’Associazione Pro Loco “Aginulfo” a cui risulta assegnato un numero più elevato di elettori rispetto alle Sezioni 3, 5, 6 e 7;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

Dato atto che la presente non rileva ai fini contabili;

DELIBERA

- 1) **DI AUTORIZZARE**, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l’Ufficiale elettorale del Comune di Carsoli a procedere alla **REVISIONE** della ripartizione del territorio comunale in **6 SEZIONI ELETTORALI**, secondo le modalità illustrate in premessa, in sede di revisione semestrale delle liste elettorali da effettuarsi entro il 10 Aprile 2025;
- 2) **DI DARE ATTO CHE**, a seguito della predetta revisione, la nuova ripartizione delle Sezioni elettorali del Comune di Carsoli sarà la seguente:

Seggio	Ubicazione	n.	Note
---------------	-------------------	-----------	-------------

n.	elettori			
1	Carsoli	Edificio Scuola Primaria "Carlo Scarcella" – Via Roma	975	
2	Carsoli	Edificio Scuola Primaria "Carlo Scarcella" – Via Roma	961	
3	Carsoli	Edificio Scuola Primaria "Carlo Scarcella – Via Roma	700	135 elettori Colli di Monte Bove 172 elettori Località Le Valli 393 elettori di Via degli Alpini (provenienti dalla Sez 8 soppressa)
4	Poggio Cinolfo	Centro "Don Cesare Rossi" Via San Rocco	353	
5	Pietrasecca	Edificio ex Scuola Elementare (Sede C.E.A.) - Via Palazzo	428	172 elettori di Pietrasecca 256 elettori di Tufo
6	Carsoli	Scuola Primaria "Carlo Scarcella	836	106 elettori di Villaromana 730 elettori di Carsoli (provenienti dalla Sez 8 soppressa)
Totale Elettori			4253	

3) **DI TRASMETTERE** la presente delibera alla Commissione elettorale comunale, alla Commissione elettorale circondariale, al Ministero dell'Interno Prefettura di L'Aquila per quanto di competenza unitamente ai verbali da redigersi entro il 10/04/2025.

4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Approvato e sottoscritto.

Commissario Straordinario

Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano

Segretario Comunale

Francesco Cerasoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).